

## AVVISO

per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 commi 1 e 2 del DPCM 16/11/2023 recante *“Ripartizione delle risorse del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 – Annualità 2023”* e delle ulteriori risorse disponibili sul bilancio regionale, per complessivi € 1.411.349,00.

### 1. DESTINATARI

1.1 Il presente avviso pubblico è rivolto agli Ambiti territoriali zonali dove hanno sede i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio esistenti nel territorio, in co-progettazione con gli stessi, per la presentazione di programmi antiviolenza.

### 2. AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO

2.1 Per gli interventi di cui all'articolo 3 commi 1 e 2 del DPCM 16/11/2023 e le risorse messe a disposizione ammontano a complessivi € 1.411.349,00.

### 3. OBIETTIVO

3.1 I contributi verranno concessi per aumentare la capacità di risposta della rete dei servizi attraverso una programmazione antiviolenza condivisa che veda coinvolti soggetti pubblici e privati.

### 4. SOGGETTI PROPONENTI

- 4.1 I programmi da presentare per la partecipazione all'avviso pubblico dovranno essere adottati e presentati da:
- Conferenze dei Sindaci degli Ambiti territoriali zonali dove hanno sede i Centri Antiviolenza iscritti all'elenco regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti sul territorio regionale aventi i requisiti di cui all'intesa 24/11/2014 di cui al decreto dirigenziale n. 10516 del 13/05/2024, così come modificato dal decreto dirigenziale n. 11157 del 23/05/2024.
  - Le Province/Città Metropolitana di Firenze purché delegate da tutte le Conferenze dei Sindaci del territorio di riferimento.
- 4.2 Nel caso sia la Provincia/Città Metropolitana di Firenze il soggetto proponente sarà necessariamente anche il soggetto gestore del Programma antiviolenza.

### 5. SOGGETTI GESTORI

- 5.1 I soggetti gestori sono i soggetti ai quali la Regione erogherà le risorse per l'attuazione del programma e ne sono i responsabili della gestione nei confronti della stessa.
- 5.2 I soggetti gestori dovranno firmare con la Regione Toscana un'apposita convenzione la cui bozza sarà approvata con il decreto di emanazione dell'avviso pubblico;
- 5.3 I soggetti gestori, che dovranno essere indicati nel programma antiviolenza presentato, potranno essere:
- la Società della Salute, laddove costituita
  - il Comune ovvero l'Unione di Comuni individuato dalla Conferenza dei Sindaci come capofila per la violenza di genere;
  - la Provincia/Città Metropolitana di Firenze nel caso di cui al punto 4.2.

### 6. SOGGETTI PARTNER

- 6.1 Sono soggetti partner obbligatori i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio presenti nell'ambito territoriale zonale in possesso dei requisiti di cui al punto 4.1 lettera a).
- 6.2 Nel caso in cui nell'Ambito territoriale zonale siano operativi più Centri Antiviolenza di cui al punto 4.1 lettera a), il programma potrà prevedere forme di partenariato fra gli stessi.

### 7. TIPOLOGIE DI INTERVENTO E DI AZIONE AMMESSE

- 7.1 Le tipologie di intervento di accoglienza, sostegno economico ed abitativo devono essere rivolte a donne vittime di violenza e i loro figli/e minori, che abbiano intrapreso un percorso condiviso con i centri antiviolenza e/ o i servizi territoriali di fuoriuscita dalla violenza. L'adesione ad un progetto personalizzato di fuoriuscita dalla violenza è quindi elemento imprescindibile per la finanziabilità dell'intervento, tranne che non si tratti di donne accolte in pronta emergenza per le sole prime 72 ore)
- 7.2 Le tipologie di intervento ammesse sono le seguenti:

- risorse ai sensi dell'art. 5 del decreto legge n. 93/2013 lettere a), b), c), e), f), h), i) e l) pari ad € 400.200,00 (capitolo n. 496) :

- a) seconde accoglienze/case di semiautonomia;
- b) pronta emergenza (di norma h72);
- c) azioni di sensibilizzazione e comunicazione;
- d) azione di formazione congiunta;

- risorse per ulteriori interventi volti all'empowerment femminile delle donne vittime di violenza pari ad € 600.300,00 (capitolo n. 493):

- a) interventi di sostegno economico e sociale;
- b) contributo affitto secondo quanto stabilito nell'allegato A della DGR 92/2019;

**7.3** Le strutture di seconda accoglienza o strutture di semiautonomia:

- a) devono rispettare la normativa regionale di cui all'articolo 22 lettera a) della legge 41/2005 e, conseguentemente, del capo III del Regolamento 9 gennaio 2018 n. 2/R;
- b) in tali strutture possono essere accolte anche donne che richiedono il primo pronto intervento in emergenza (h72);
- c) possono essere sia strutture esclusivamente dedicate a donne vittime di violenza ed eventuali loro figli gestite dai centri antiviolenza oppure strutture multi utenza, ad esclusione di quelle per le tossicodipendenze e il disagio mentale e la tratta, purché le donne ivi accolte siano seguite dal centro antiviolenza.

## **8. RIPARTIZIONE RISORSE**

**8.1** L'importo complessivo delle risorse verrà ripartito per Ambito territoriale Zonale secondo la percentuale prevista per la ripartizione del fondo sociale regionale

**8.2** La quota assegnata a ciascun Ambito territoriale Zonale su cui operano i Centri Antiviolenza esistenti costituisce il massimo del finanziamento del programma.

**8.3** Il finanziamento può essere incrementato qualora al programma aderiscano con le stesse modalità ed impegni, altri Ambiti territoriali Zonali oltre a quello di riferimento. In tal caso il finanziamento viene incrementato della quota prevista per ciascun Ambito territoriale Zonale che aderisce al programma.

**8.4** Ogni ambito territoriale zonale può partecipare ad un solo programma.

## **9. AMMISSIBILITA' DELLE SPESE**

**9.1** Saranno considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa sostenute nell'anno 2025:

- Spese di retribuzione e formazione di personale specializzato e/o di supporto per il percorso di autonomia della donna;
- Spese per beni e servizi e attrezzature (materiali di consumo, tinteggiatura, manutenzione ordinaria, mobili, ecc.);
- Spese di gestione della struttura di accoglienza (utenze quali acqua, luce, riscaldamento, telefono, affitto, ecc);
- Spese per l'ospitalità delle donne (acquisto vestiti, generi alimentari, trasporti, ad esclusione di spese per sigarette e alcolici, spese per consumazione al bar e pranzi/cene al ristorante, compreso l'asporto, spese extra quali ad es. cinema, teatro, piscina, palestra, ecc) e per il percorso di autonomia (percorsi professionalizzanti ecc).

**9.2** Saranno considerate inammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- spese di personale a qualunque titolo di dipendenti pubblici (ossia retribuzioni da contratto di lavoro dipendente di qualsiasi tipologia anche a carattere occasionale o tempo determinato, incarichi conferiti a qualsiasi titolo e comunque qualsiasi prestazione lavorativa prestata da un dipendente pubblico);
- spese per oneri finanziari (interessi passivi e sopravvenienze passive);
- acquisto di veicoli, beni immobili e terreni;
- l'ammontare dell'IVA che può essere messa in detrazione;
- spese non direttamente e chiaramente riconducibili al progetto;
- Ogni altra spesa non congrua e non adeguatamente motivata e documentata come sarà dettagliatamente indicato nel successivo decreto dirigenziale di approvazione delle modulistica.

**9.3** Tutti i documenti di spesa dovranno essere conformi alle disposizioni di legge, quietanzati, emessi a nome del soggetto beneficiario del contributo o al/ai partner del progetto (non sono dunque ammessi "pocket money" e scontrini fiscali) e dovranno riferirsi a spese sostenute nell'anno 2025;

9.4 Nella descrizione del giustificativo dovrà essere evidenziato che la spesa è finanziata dal Fondo nazionale per le Pari Opportunità e dalla Regione Toscana.

## 10. MONITORAGGIO

10.1 I soggetti destinatari dei finanziamenti dovranno mettere a disposizione della Regione i dati e le informazioni in loro possesso al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni di controllo e monitoraggio, così come previste dall'articolo 5, del DPCM 16/11/2023 relativo a "Ripartizione delle risorse del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 – Annualità 2023".

## 11. DOMANDA

11.1 I soggetti proponenti dovranno presentare, **pena inammissibilità**, i programmi antiviolenza secondo apposita modulistica di cui all'allegato B **entro il 20/11/2024** inviandoli esclusivamente per via telematica attraverso una delle seguenti modalità alternative:

- protocollo interoperabile (InterPRO) (per le pubbliche amministrazioni che lo utilizzano);
- indirizzo di posta elettronica certificata: regionetoscana@postacert.toscana.it;
- tramite identificazione del richiedente attraverso il sistema informativo regionale denominato "Ap@ci" (<https://web.e.toscana.i/apaci>).

11.2 Il campo oggetto dovrà riportare la seguente dicitura:

**"Domanda contributo programma antiviolenza di cui alla D.G.R. n.1232/2024"**

11.3 La domanda sarà considerata inammissibile nei seguenti casi:

- presentata da soggetti diversi da quelli legittimati così come individuati nel punto 4.
- non sottoscritta dal legale rappresentante;
- presentata dopo la scadenza del termine di cui al punto 11.1;
- viene presentata in modo difforme dalle indicazioni di cui al punto 11.1

## 12. RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI

12.1 Qualora il programma dovesse subire una sostanziale modifica è fatto obbligo di presentare alla Regione Toscana preventiva comunicazione con specifica indicazione e motivazione delle modifiche da effettuare.

12.2 Le spese, oltre a quanto indicato ai punti 5 e 9 dovranno essere rendicontate secondo le modalità, le tempistiche e la modulistica predisposta dalla Regione Toscana.

12.3 Qualora la documentazione presentata, risulti non completa, difforme alle indicazioni fornite o non atta a garantire il riscontro certo sull'effettività e regolarità della spesa, l'amministrazione regionale procederà a richiedere specifica integrazione, una sola volta, stabilendo termini inderogabili entro i quali dovrà essere data risposta.

12.4 La mancata o insufficiente risposta, comporterà la decurtazione delle relative spese.

## 13. REVOCA DEI CONTRIBUTI

13.1 I contributi erogati saranno revocati totalmente:

- qualora i soggetti beneficiari non presentino la rendicontazione delle spese e delle attività secondo le tempistiche e le modalità previste dalla Regione Toscana;
- mancata preventiva comunicazione di eventuale variazione di programma.
- qualora non rispettino quanto previsto al precedente punto 10.

13.2 I contributi saranno revocati parzialmente:

- per minori spese sostenute anche ai sensi di quanto indicato al punto 12.